



Bruxelles, 8.5.2017
COM(2017) 214 final

2017/0091 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella riunione delle Parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione 14404/12

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Con la decisione 2008/780/CE del Consiglio¹ l'Unione ha approvato l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (di seguito, "l'accordo"), che ha istituito la riunione delle Parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA). Nell'ambito del SIOFA, la riunione delle Parti è incaricata di adottare misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo SIOFA e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; successivamente tale posizione è adeguata per ogni riunione annuale delle Parti mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Nel caso della riunione delle Parti del SIOFA, la decisione 14404/12 del Consiglio del 5 ottobre 2012 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2017. La presente proposta mira pertanto a definire la posizione dell'Unione nell'ambito del SIOFA per il periodo 2017-2021, sostituendo così la decisione 14404/12 del Consiglio del 5 ottobre 2012 che si applica al periodo 2012-2016.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente revisione mira a integrare i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto anche degli obiettivi della comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP³. Inoltre, la posizione dell'Unione è stata allineata al trattato di Lisbona.

Come quella vigente, la presente posizione contiene principi generali e orientamenti, e, per quanto necessario, gli aspetti specifici dell'accordo SIOFA. È stata inoltre inserita la procedura standard per la definizione annuale della posizione dell'Unione, come richiesto dagli Stati membri.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

N.P.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

La presente decisione si basa sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare sull'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

¹ GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

che dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti una decisione che stabilisca le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici. Ciò si applica alla posizione che la Commissione deve adottare a nome dell'Unione nell'ambito della riunione delle Parti del SIOFA.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La presente decisione sostituisce la decisione 14404/12 del Consiglio, applicabile al periodo 2012-2016, e copre il periodo 2017-2021.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

N.P.

- **Proporzionalità**

N.P.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) se queste devono adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N.P.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

N.P.

- **Assunzione e uso di perizie**

N.P.

- **Valutazione d'impatto**

N.P.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N.P.

- **Diritti fondamentali**

N.P.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

N.P.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

N.P.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N.P.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

N.P.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella riunione delle Parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione 14404/12

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce che la politica comune della pesca deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che la politica comune della pesca applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e miri a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione si adoperi per adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, per promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate, a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche e a eliminare gradualmente i rigetti in mare. L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi nella sua politica esterna.
- (3) Con la decisione 2008/780/CE del Consiglio⁵ l'Unione ha concluso l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA). La riunione delle Parti del SIOFA è incaricata di adottare misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁵ Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

sostenibile delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo SIOFA attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale e dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca, e a salvaguardare in questo modo gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure sono destinate a diventare vincolanti per l'Unione.

- (4) Il 5 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 14404/12 relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA).
- (5) La decisione 14404/12 stabilisce che la posizione ivi definita sia riesaminata al più tardi entro la data della riunione annuale delle Parti del SIOFA del 2017. È pertanto opportuno abrogare la decisione 14404/12 e sostituirla con una nuova decisione.
- (6) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo SIOFA e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati statistici e biologici e delle altre informazioni presentate prima o durante la riunione annuale delle Parti, devono essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione.
- (7) La Commissione, in conformità dell'articolo 218 e dell'articolo 3, paragrafo 1, del TFUE, rappresenta l'UE nella riunione annuale delle Parti del SIOFA. Pertanto, la Commissione è destinataria della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nella riunione annuale delle Parti del SIOFA, quando quest'ultima deve adottare atti che hanno effetti giuridici, figura nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nella riunione annuale delle Parti del SIOFA è stabilita in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale delle Parti del SIOFA del 2022.

Articolo 4

La decisione 14404/12 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*